

LE CODE SI POSSONO TAGLIARE !!!

La sentenza dei TAR annulla l'ordinanza assurda del sottosegretario Martini

N. 03966/2011 REG.PROV.CAU.

N. 06502/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6502 del 2011, proposto da:

Nerilli Luigi, Club Italiano Griffone Korthals, Lozza Marco, Club Italiano Spinoni;, Pasqualetti Gianluca, Club Italiano Epagneul Breton, Allevamento del Falco Nero, Cupini Andrea, Spinger Spaniel Club D'Italia, Allevamento della Banda Alata, Manfroni Giuseppe Colombo, Società Amatori Bracco Italiano, Allevamento delle Crode, Passini Giancarlo, Kurzhaar Club Italiano, Allevamento di Prà Capone, Massimino Luca, Allevamento Ferentum, Fusi Franco, Allevamento di Morghengo, Merlini Romualdo, Allevamento della Valle delle Anatre, Guerrini Nadia, Allevamento del Mucrone, Torniai Mario, Allevamento del Pratomagno, Bertagna Roberto, Allevamento dei Morenici, Barbieri Giuseppe, Allevamento dei Bunarii, Nobile Adriano, Allevamento di San Jacopo, Mori Marco, Allevamento Morinensis, Selmi Marco, Lapi Guido, Allevamento di San Tommaso, Dinelli Massimo, Allevamento della Notte di San Lorenzo, Aroldi Stefano, Allevamento della Guardiola, Camiolo Francesco, Allevamento della Badia di San Savino, Bandini Riccardo, Capecchi Francesco, Bonanni Serena, Spinelli Giovanni, Chiaramonti Alberto, Selvi Andrea, Barelli Innocenti Luca, Barletti Roberto, Tureddi Andrea, Da Prato Maria Cristina, Antonielli Leonardo, Pacini Fabio, Boschi Stefano, Petri Luigi, rappresentati e difesi dagli avv. ti Maria Grazia Poli e Alberto M. Bruni, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Carducci,4;

contro

Ministero della Salute, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Enpa, **Enci**, n.c.;

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

ordinanza del 22.03.11 avente ad oggetto: differimento del termine di efficacia e modificazione dell'ordinanza del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali del 03.03.09 concernente la tutela dell'incolumita' pubblica dall'aggressione dei cani;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che l'ordinanza gravata appare motivata in ragione dello scadere dell'efficacia delle disposizioni cautelari di cui all'ordinanza 3.3.2009 e del permanere delle esigenze poste a presupposto di tale provvedimento;

Considerato che, tuttavia, il provvedimento impugnato non si limita a protrarre l'efficacia della precedente ordinanza ma interviene con modificazioni;

Considerato che l'ordinanza predetta incide su una materia che appare disciplinata dalla Convenzione di Strasburgo, nonché dalla legge di ratifica del 2010, peraltro illustrate dalla Circolare del Ministro della Sanità 16.3.2011;

Ritenuto che, ad un primo esame, in disparte la questione in ordine alla mancanza della disposizione legittimante l'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente da parte del Sottosegretario in via di delega, appare sussistere il fumus boni juris dell'azionata pretesa cautelare, poiché non è rinvenibile in ogni caso il presupposto della grave necessità pubblica che sostanzia i caratteri dell'indifferibilità e dell'urgenza a giustificazione dell'emanazione del provvedimento impugnato;

Ritenuto, peraltro, che prima facie appaiono sussistere i dedotti profili di contraddittorietà del provvedimento per cui è causa sia con la menzionata circolare interpretativa del Ministro della Sanità sia con quanto affermato dal Consiglio superiore di sanità (cfr. documenti depositati in atti) nella seduta del 13.7.2011 (relatore prof. Castagnaro);

Ritenuto che sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare anche con riferimento al pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile in relazione in particolare agli aspetti zootecnici evidenziati, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione;

Ritenuto che in ragione della particolarità della fattispecie sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase del giudizio;

Ritenuto di dover fissare per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 30.5.2012;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

Accoglie l'istanza cautelare, e per l'effetto:

a) **sospende il provvedimento impugnato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione;**

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 30.5.2012. .

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/10/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)